



FAQ – SOCI DI SOCIETA' DI INGEGNERIA, SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Avremmo necessità di un chiarimento in merito alle responsabilità della società di ingegneria o del direttore tecnico. La società di ingegneria in questione (regolarmente iscritta ad Inarcassa) ha come legale rappresentante e come soci persone non iscritte ad Inarcassa, né a ordini professionali. I Direttori Tecnici sono invece, un ingegnere ed un architetto iscritti ai rispettivi ordini e ad Inarcassa i quali firmano e timbrano tutti i progetti con il marchio della società di ingegneria e la loro attività professionale è esclusivamente svolta nella sopracitata società. Quale soggetto deve sottoscrivere la polizza? La società di ingegneria che così assicura l'attività dei suoi due Direttori Tecnici o i singoli professionisti?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato). Nel caso di specie, qualora i direttori tecnici della società assumano, nei confronti dell'utenza, la responsabilità professionale dell'attività prestata anche dagli altri soci, egli sarà l'unico soggetto tenuto a stipulare una polizza assicurativa per coprire gli incarichi assunti dalla società medesima. Ciò in quanto egli – secondo quanto desumibile dalla vs. ricostruzione – è l'unico soggetto a detenere il potere di firma sugli elaborati progettuali.

Ciò non toglie ovviamente che, nell'ambito dei rapporti interni, possano essere previste analoghe modalità di garanzia qualora un eventuale danno alla clientela sia riconducibile all'attività svolta da uno o più soci diversi dal direttore tecnico.

Peraltro, la società di ingegneria deve sottoscrivere apposita polizza assicurativa se trattasi di intervento nel settore pubblici riconducibile a quelli di cui all'art. 111 DLGS 163/2006. Con specifico riferimento alle società di ingegneria l'art. 254 DPR 207/2010 prevede che l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. Se operante nel settore privato, la società è comunque responsabile dei danni arrecati dal socio tant'è che ai sensi dell'art. 10, comma 4 lett c bis della l. n. 183/2011, la società è tenuta alla stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Sembra desumersi, da tale disposizione, che non sia necessaria la sottoscrizione di specifica polizza assicurativa del socio e (per analogia; anzi a maggior ragione) del dipendente, ancorché esercente l'attività, in quanto la polizza della società copre non solo la responsabilità del soggetto giuridico, ma anche dei professionisti – persone fisiche, che esercitano l'attività libero professionale per la società.



Domanda (inserita il 24.10.2013)

Faccio parte di uno studio associato insieme ad altri 4 ingegneri.

La nostra attività riguarda l'ingegneria gestionale e principalmente Project Management, Business Project Reengineering, Lean Six-Sigma, Tempi e Metodi, ecc.

I nostri committenti non hanno mai richiesto una firma sugli elaborati che produciamo non essendo questi ultimi una caratteristica distintiva della professione di ingegnere, nel senso che qualunque persona che studia le tecniche di ottimizzazione gestionale può poi proporsi nell'applicarle senza essere obbligato ad avere l'abilitazione ad "Ingegnere" e di conseguenza questa tipologia di progetti non è soggetta nè a particolari vincoli di legge nè ad abilitazioni.

Siamo dunque obbligati alla stipula dell'assicurazione ?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel vostro caso, l'attività svolta nel settore dell'ingegneria gestionale comporta necessariamente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, indipendentemente dalla natura delle prestazioni e dalla circostanza che le medesime possano essere effettuate – in forma non professionale – anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere.

Ciò in quanto lo svolgimento di attività riconducibili – ancorché non in via esclusiva – alla professione di ingegnere implica, per gli iscritti all'Albo, l'assunzione di precisi obblighi correlativi, a garanzia dell'utenza (su tutti, l'aggiornamento professionale continuo e, per l'appunto, la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile).

Domanda (inserita il 24.10.2013)


Relativamente all'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione della polizza professionale avremmo un quesito da porre.

Siamo una Società di Ingegneria, una S.r.l., vorremmo sapere se dobbiamo stipulare una polizza a nome della Società e firmata dall'Amministratore Unico o se la polizza professionale del nostro Direttore Tecnico, unico firmatario di tutti i progetti della Società, possa valere come copertura per la Società.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel vostro caso, la polizza assicurativa stipulata dal Direttore tecnico è idonea a garantire l'attività professionale da quest'ultimo effettuata (anche) per conto della società. Tuttavia, eventuali azioni di risarcimento danni da parte della clientela sarebbero comunque indirizzate *prima facie* nei confronti della società e del suo amministratore unico, posto che tale è il soggetto giuridico formalmente titolare della prestazione professionale. **È necessario, pertanto, che anche la società si doti di una polizza propria, ovviamente collegata a quella del Direttore tecnico.**



Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono un ingegnere libero professionista con P. IVA. Il mio unico cliente è una società SRL di consulenza informatica (non è una società di professionisti) di cui sono socio al 50% e di cui sono amministratore. Sono tenuto in questo caso ad assicurarmi, in pratica a favore di me stesso?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, l'attività di consulenza informatica svolta nei confronti della società di cui lei è socio e amministratore la esonera dall'onere assicurativo solo qualora la medesima società risulti a sua volta assicurata per le prestazioni rese nei confronti della clientela. In altri termini, la SRL non può costituire uno schermo giuridico per eludere l'obbligo di legge. D'altro canto, sarebbe eccessivo, fatte salve diverse pattuizioni interne, imporre nei suoi confronti un obbligo assicurativo ulteriore, laddove questo vada a coprire la medesima attività professionale svolta tramite la società.

Domanda (inserita il 20.09.2013)

Buonasera, dopo aver letto gli ottimi documenti redatti dal CNI nel giugno ed agosto del 2012 sull'assicurazione professionale per gli ingegneri, Vi chiedo questa informazione, se potete sciogliere questo dubbio: siamo una società di ingegneria con direttore tecnico (in forma di srl), nella quale sono presenti anche soci con qualifiche di ingegneri e geometri, anche se dal punto di vista di firma e responsabilità tutto passa dal Direttore Tecnico; il dubbio risiede in questo riguardo all'assicurazione: deve essere fatta dal direttore tecnico in quanto tale (cioè come professionista e specificamente direttore tecnico della società)? Oppure è sufficiente come libero professionista indipendentemente dal fatto che sia o meno direttore tecnico ed anche quindi dai vari soci? Sembra una domanda banale ma finora ogni assicuratore mi ha dato sempre risposte diverse basate sul "buon senso" ed alla fine talvolta abbiamo dovuto stipulare due assicurazioni: una come libero professionista ed una come direttore tecnico...



Risposta

a termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel caso di specie, qualora il direttore tecnico della società assuma, nei confronti dell’utenza, la responsabilità professionale dell’attività prestata anche dagli altri soci, egli sarà l’unico soggetto tenuto a stipulare una polizza assicurativa per coprire gli incarichi assunti dalla società medesima. Ciò in quanto egli – secondo quanto desumibile dalla vs. ricostruzione – è l’unico soggetto a detenere il potere di firma sugli elaborati progettuali.

Ciò non toglie ovviamente che, nell’ambito dei rapporti interni, possano essere previste analoghe modalità di garanzia qualora un eventuale danno alla clientela sia riconducibile all’attività svolta da uno o più soci diversi dal direttore tecnico.


Parimenti, la polizza assicurativa di cui trattasi non si estende all’attività professionale eventualmente svolta dai soci *in proprio* (ossia al di fuori della società), ancorché in forma occasionale o per lavori di modesta entità, nel qual caso sarà necessario per costoro stipulare un’assicurazione personale.

Domanda (inserita il 13.09.2013)

(...) Vorrei per cortesia conferma del fatto (...) che con decorrenza 15 agosto, anche se stipulata entro il 15 settembre (principio della retro-attività, formalizzata non oltre i 30 gg. dalla stipula) sussiste l’obbligo di stipula della polizza Rc professionale.

Risposta

Le confermo la tempistica da lei indicata in relazione all’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione



Domanda (inserita il 11.09.2013)

Sono socio di uno studio associato, che ha già stipulato da tempo una polizza RC professionale in favore dei soci e collaboratori dello studio. L'attività svolta all'interno dello studio è, in pratica, la mia attività professionale prevalente: è necessario che io stipuli in ogni caso una polizza RC a mio nome?

Risposta

Da quanto è possibile desumere in base alla richiesta, la polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale è socio copre solamente i rischi derivanti dall'attività professionale svolta per conto dello studio medesimo.

Pertanto, se tale attività presenta carattere *esclusivo* (vale a dire che i soci non sono autorizzati a svolgere attività professionale al di fuori e in concorrenza con quella effettuata per lo studio) non vi è alcuna necessità di stipulare un'ulteriore polizza.


Qualora, al contrario, lei svolgesse anche in forma personale e non associata la professione di ingegnere, ancorché occasionalmente o per incarichi di modesto valore, resterebbe comunque obbligato a stipulare una polizza professionale a carattere - per così dire - "residuale".

Domanda (inserita il 11.09.2013)

I sottoscritti ingegneri svolgono entrambi attività di liberi professionisti, inoltre risultano entrambi soci ed amministratori di una società a nome collettivo, iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese, costituita secondo atto notarile, avente come oggetto anche lo svolgimento di attività professionali per cui è prevista l'iscrizione all'Ordine degli ingegneri e regolarmente iscritta alla sezione società di professionisti di Inarcassa.

I sottoscritti, in qualità di liberi professionisti, stanno inoltre, procedendo alla stipula delle rispettive polizze professionali, in adempimento al Decreto legge 138/2011, mentre, in qualità di socie e amministratori della loro società tra professionisti, non riescono ad ottenere esaurienti delucidazioni in merito all'obbligo di procedere alla stipula di una idonea assicurazione anche per la suddetta società.

In virtù di quanto sopra specificato, inoltre, poiché dalle lettura del DL 138, nonché dalla circolare del CNI n. 250/XVIII "Informativa sull'obbligo di stipula di polizza professionale" non si evince né l'obbligo per la società di una polizza professionale, né le modalità con cui deve essere sottoscritta (tenendo conto del fatto che le prestazioni ingegneristiche sono svolte essenzialmente dai soci come liberi professionisti) si chiede di specificare se gli obblighi in essi individuati di fatto si riferiscono effettivamente anche alla società e in caso affermativo di indicare le modalità con cui procedere agli adempimenti in esso contenuti.



Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera *e*) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "*per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale*". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).

Ciò premesso, qualora due o più ingegneri intendano esercitare la professione in forma societaria, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge, il problema dell'eventuale estensione dell'obbligo assicurativo nei confronti della società si pone in termini diversi, a seconda delle circostanze.

Nell'ipotesi più semplice - che sembra essere quella prospettata - laddove la forma societaria prescelta sia una snc (al pari delle altre forme di *società di persone* disciplinate dal codice civile), sarà sufficiente che tutti i soci formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza (anche per il tramite della società) siano assicurati, affinché l'obbligo in parola risulti correttamente assolto. Non avrebbe alcuna utilità, infatti (nemmeno a fini di garanzia per la clientela), la stipulazione di un "supplemento" di polizza a carico della società, tenuto conto che quest'ultima non gode neanche di un'autonomia patrimoniale perfetta (così che il cliente danneggiato sarebbe comunque tenuto ad aggredire il patrimonio dei soci a fini risarcitori). E' possibile, peraltro, che la società stipuli una polizza finalizzata a tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari. Tale regime di responsabilità risulterebbe efficace, comunque, solo nell'ambito dei rapporti interni alla società, rilevando all'esterno solo la formale assunzione di responsabilità da parte del soggetto incaricato della prestazione.

Più complesso appare il caso dell'istituzione di una società di professionisti sotto forma di società di capitali. Questa, per il fatto di godere di un'autonomia patrimoniale, potrebbe essere utilizzata come "schermo" protettivo allo scopo di eludere eventuali azioni di risarcimento rivolte nei confronti dei soci firmatari degli incarichi assunti per il tramite della società. In tal caso, sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela per gli incarichi professionali assunti dalla società.



Domanda (inserita il 11.09.2013)

In merito a quanto in oggetto e considerato quanto riportato nella circolare esplicativa n. 250 del 2013 del CNI, si richiede se uno "studio tecnico associato" (figura giuridica prevista dall'ordinamento) composto da tre ingegneri possa stipulare un'unica assicurazione o i singoli costituenti debbano sottoscrivere tre polizze separate pur fatturando con un'unica partita IVA associata allo studio.

Risposta

L'obbligo di assicurazione previsto dal D.P.R. n. 137/2012 è finalizzato a garantire l'utenza nei casi di pregiudizio derivante da responsabilità professionale. Questa, com'è noto, ha carattere personale, nel senso che risulta giuridicamente imputabile all'ingegnere autore formale della prestazione professionale.

Nell'ipotesi descritta, l'assicurazione stipulata dai soci di uno "studio tecnico associato" è idonea a sostituire integralmente le polizze professionali stipulate a titolo personale dai soci medesimi, laddove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- che i soci prestino la loro attività professionale in via *integrale ed esclusiva* per conto dello studio (e non anche in proprio, seppure occasionalmente o per incarichi di modesto valore);
- che la polizza stipulata dallo studio copra l'attività professionale prestata da *tutti* i soci, vale a dire di chiunque di loro sia di volta in volta chiamato ad assumere l'incarico per conto dello studio e firmare gli elaborati progettuali (o altro).